

Proponente: 45.B
Proposta: 2022/467

del 17/03/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 469

del 18/03/2022

AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO DIRIGENZIALE P.G. 177531 DEL 4/11/2020 DI DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI SRB PER TELEFONIA MOBILE DA REALIZZARSI IN REGGIO EMILIA VIA LAMBRAKIS - PARCHEGGIO COMUNALE, A CURA DI – DITTA WIND TRE S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174343 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Ambiente;
- in data 07/08/2020 con P.G. 128186, era stata acquisita istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs N. 259 del 01/08/2003 artt. 86 e 87 – autorizzazione per l'installazione di SRB per telefonia mobile da realizzarsi, a cura di – DITTA WIND TRE S.p.A , a Reggio Emilia VIA LAMBRAKIS - PARCHEGGIO COMUNALE, su un'area identificata al NCT/NCEU al C.C. di Reggio nell'Emilia - foglio 216 mappale 387, individuata al RUE – PSC vigente come “ Città consolidata – Ambiti specializzati per attività produttive secondarie o terziarie totalmente o prevalentemente edificati”;
- erano stati acquisiti:
 - il parere favorevole ARPAE in data 09/09/2020 con PG 142599;
 - il parere di conformità urbanistica Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana in data 23/09/2020 con PG 150197;
 - il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 27/10/2020 con PG 171987 che ha rinviato la pratica “per supplemento di istruttoria” giudicando non idonea la localizzazione centralizzata dell'intervento in progetto rispetto al contesto urbanistico in cui si interviene;
- in data 04/11/2020 con PG 177531 il sottoscritto dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, David Zilioli, emetteva, integrando nell'atto stesso le valutazioni citate con il parere non favorevole del Servizio Mobilità di cui era dirigente ad interim, provvedimento formale di diniego dell'istanza citata invitando l'istante WIND TRE S.P.A. a prendere nuovamente contatto con il Servizio Ambiente Energia Sostenibilità per l'individuazione di una nuova localizzazione all'interno dell'area prevista per l'intervento in oggetto e non autorizzato.

VISTO il D.Lgs. 01/08/2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” ed, in particolare gli articoli:

- n. 87 che dispone, al comma 1, che “ *L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 361 (n.d.r. per le amministrazioni provinciali e comunali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.*”;
- n. 86 che:

- al comma 3 dichiara che “*le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno*

degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (n.d.r. le opere di urbanizzazione primaria possono essere autorizzate in deroga in deroga agli strumenti urbanistici);

- Al comma 4 che “ restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del presente codice (comma così modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), legge n. 108 del 2021);

VISTA L. 36 del 2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ed, in particolare, l'art. 8 per cui:

“1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) omissis;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) omissis;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. omissis;

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. omissis

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 (comma così sostituito dall'art. 38, comma 6, legge n. 120 del 2020).

VISTA la L.R. 30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico ed, in particolare, l'art. 9 come sostituito da art. 20 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, per cui:

“ 1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.”

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 30, il sopra richiamato parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio era stato illegittimamente richiesto in quanto la localizzazione dell'impianto oggetto dell'istanza non avveniva su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, come esposto dalla normativa sopra richiamata;

DATO ATTO, inoltre, che il parere di conformità urbanistica del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana in data 23/09/2020 con PG 150197, nel fondarsi su *“un'integrazione documentale con foto inserimento dell'impianto che dia evidenza dell'impatto visivo da ogni lato di osservazione ai fini di evidenziarne l'incidenza. Si richiede altresì di integrare gli elaborati presentati con un adeguato studio di inserimento paesaggistico che metta in evidenza gli impatti o sui valori percettivi e sulle emergenze storico-culturali del territorio, nonché le mitigazioni previste”* era illegittimo nei limiti in cui condizionava il rilascio dell'autorizzazione a tutele diverse da quelle richieste dalla normativa citata trattandosi, con riguardo all'impianto in questione, di localizzazione che non avviene su *“edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”* né *“su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3”* per i quali *“è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.”*

DATO ATTO, infine, che la valutazione non favorevole del Servizio Mobilità per condivisione del parere espresso dalla Commissione CQAP ed in considerazione dell'impatto sulla fruibilità dei parcheggi tangenti alla struttura, era da considerarsi illegittima nei limiti in cui condizionava il rilascio dell'autorizzazione ad un parere, quello della CQAP, non dovuto ed a tutele diverse da quelle richieste dalla normativa, come esposto nei paragrafi precedenti;

RICONOSCIUTO, pertanto, che le motivazioni fondanti il diniego di autorizzazione all'installazione di SRB per telefonia mobile da realizzarsi in Reggio Emilia VIA LAMBRAKIS - PARCHEGGIO COMUNALE, di cui al foglio 216 mappale 387, a cura di – DITTA WIND TRE S.p.A., non superano il diritto dell'istante ad ottenerla;

EVIDENZIATO come, nel caso concreto, l'unico parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa richiamata (l'art. 87 del D.Lgs. 01/08/2003, n.259) era, come richiamato nelle premesse, quello favorevole di ARPAE;

Visti :

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

VISTO l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 ,

DETERMINA

l'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego n. PG 177531 del 04/11/2020 relativo all'istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs N. 259 del 01/08/2003 artt. 86 e 87 – autorizzazione per l'installazione di SRB per telefonia mobile da realizzarsi, a cura di – DITTA WIND TRE S.p.A , a Reggio Emilia VIA LAMBRAKIS - PARCHEGGIO COMUNALE, su un'area identificata al NCT/NCEU al C.C. di Reggio nell'Emilia - foglio 216 mappale 387, individuata al RUE – PSC vigente come “ Città consolidata – Ambiti specializzati per attività produttive secondarie o terziarie totalmente o prevalentemente edificati”.

DISPONE

- 1) che sia contattato l'istante per la conferma della volontà di ottenere l'autorizzazione in questione a progetto invariato. In mancanza, il procedimento sarà estinto.
- 2) in caso di conferma saranno accettate modifiche non sostanziali del progetto e, comunque, sarà richiesto ad ARPAE di confermare il parere favorevole già espresso in data 09/09/2020 con PG 142599.
- 3) qualora ARPAE confermasse il parere favorevole di cui sopra, sarà emesso provvedimento autorizzativo dell'istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs N. 259 del 01/08/2003 artt. 86 e 87 – autorizzazione per l'installazione di SRB per telefonia mobile da realizzarsi, a cura di – DITTA WIND TRE S.p.A , a Reggio Emilia VIA LAMBRAKIS - PARCHEGGIO COMUNALE, su un'area identificata al NCT/NCEU al C.C. di Reggio nell'Emilia - foglio 216 mappale 387, individuata al RUE – PSC

vigente come “ Città consolidata – Ambiti specializzati per attività produttive secondarie o terziarie totalmente o prevalentemente edificati”.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.